

## IVA

### **Contenuto obbligatorio della fattura**

di EVOLUTION

**In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere documentate attraverso l'emissione della fattura, che per essere tale deve rispettare il contenuto minimo obbligatorio previsto dall'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972.**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.**

**Qui di seguito si forniscono le indicazioni sul contenuto obbligatorio della fattura anche alla luce delle novità recate dal decreto fiscale.**

Il Legislatore comunitario, al fine di armonizzare il contenuto dei documenti volti a certificare le operazioni rilevanti ai fini Iva, nell'ottica della crescente internazionalizzazione delle economie e dello sviluppo del commercio elettronico, ha definito il **contenuto minimo obbligatorio** della fattura.

La **Direttiva 2006/112/CE** ha dato, inoltre, facoltà agli Stati membri di ampliare l'elenco degli elementi da indicare in fattura, in ogni caso salvaguardando il **principio della proporzionalità** degli obblighi imposti al soggetto passivo nazionale rispetto agli altri operatori comunitari.

L'[articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) dispone che la fattura contiene le seguenti indicazioni:

- **data di emissione;**
- **numero progressivo** che la identifichi in modo univoco;
- **ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio** del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- **numero di partita Iva** del soggetto cedente o prestatore;
- **ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio** del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

- **numero** di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- **natura, qualità e quantità** dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- **dal 1° luglio 2019**, per effetto dell'entrata in vigore dell'[articolo 11, D.L. 119/2018](#), **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura**;
- **corrispettivi** ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'[articolo 15, comma 1, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#);
- **corrispettivi** relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- **aliquota**, ammontare dell'**imposta** e dell'**imponibile** con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'[articolo 38, comma 4, D.L. 331/1993](#);
- annotazione che la stessa è emessa, **per conto** del cedente/prestatore, dal **cessionario/committente** ovvero da un **terzo**.

Si ricorda, inoltre, che:

- le **autofatture** emesse dal cessionario/committente devono riportare l'annotazione “**autofatturazione**” ([articolo 21, comma 6-ter, D.P.R. 633/1972](#)),
- in caso di inversione contabile, l'[articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che la fattura emessa dal cedente/prestatore deve recare l'indicazione “**inversione contabile**” e l'eventuale specificazione della norma di riferimento.

In caso di applicazione del meccanismo dello “**split payment**”, di cui all'[articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972](#), in base al quale l'Iva applicata dal cedente/prestatore in sede di emissione della fattura è versata all'Erario dall'ente pubblico cessionario/committente, l'[articolo 2, comma 1, D.M. 23 gennaio 2015](#) dispone che in fattura sia riportata l'annotazione “**scissione dei pagamenti**”.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colpo per colpo / Veleno / Freccia